

Reg. 25 novembre 1998, n. 4 ⁽¹⁾.

Regolamento di attuazione dell'art. 5, *legge n. 362 del 1991*, relativo al decentramento delle farmacie.

(1) Pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1998, n. 34.

Il Consiglio regionale

Omissis

Posto ai voti il regolamento per l'attuazione dell'art. 5 della *legge n. 362 del 1991*, relativamente al decentramento delle farmacie, così come proposto dalla 5^a Commissione Consiliare e per come sopra emendato

lo approva

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione, nel testo che segue:

In fase di revisione della pianta organica delle farmacie, di cui all'art. 2 della *L. n. 475 del 1968*, i Comuni nel cui ambito territoriale risultino intervenuti mutamenti della distribuzione della popolazione anche per il sorgere di nuovi centri abitativi, ma senza sostanziali variazioni del numero complessivo di abitanti, possono proporre il decentramento mediante trasferimento di una o più farmacie del Comune stesso, mantenendo invariato il numero delle farmacie esistenti nel territorio.

La Giunta regionale delibera, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 dell'art. 5 della *L. n. 362 del 1991*, la delimitazione di una o più nuove sedi farmaceutiche, corrispondenti ad ambiti territoriali al cui interno occorre assicurare l'assistenza farmaceutica, per le quali prevedere il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un'area del territorio comunale contestualmente delimitato e caratterizzato dalla più intensa concentrazione delle sedi stesse.

I pareri della U.S.L. e dell'Ordine dei Farmacisti competenti per territorio, devono pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale provvede prescindendo dai pareri medesimi.

Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della predetta deliberazione di revisione di pianta organica, la Giunta regionale, a fine di selezionare i candidati al trasferimento, delibera, per ciascuna provincia, il bando indicante le sedi farmaceutiche per le quali prevede il trasferimento di altrettante farmacie tra quelle comprese nell'area dei rispettivi territori comunali. Il bando, oltre ad indicare le sedi messe a concorso, dovrà indicare i termini, le modalità per la presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocamento nella graduatoria finale, deve essere comunicata l'accettazione formale del candidato al trasferimento. Entro 90 (novanta) giorni dalla dichiarazione di accettazione, l'assegnatario deve comunicare l'ubicazione del locale ove sarà aperta la farmacia. La rinuncia al trasferimento stesso comporta automaticamente l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per decentramento disposto ai sensi del presente regolamento. I titolari interessati possono anche non essere persone fisiche, bensì, a norma dell'art. 7 della [L. n. 475 del 1968](#), società o, a norma dell'art. 10, Comuni (o aziende, consorzi o società per azioni comunali).

Per la formazione della graduatoria dei titolari di sedi farmaceutiche candidati al trasferimento, la Giunta regionale nomina una commissione così composta:

- un dirigente regionale dell'Assessorato alla Sanità, che la presiede;
- il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti o un consigliere dell'Ordine da lui delegato;
- il responsabile del Servizio Farmaceutico della U.S.L. competente per territorio;
- un segretario nominato tra i funzionari dell'Assessorato alla Sanità della Regione.

Il farmacista designato dall'Ordine non deve esercitare la professione nel Comune interessato al concorso interno.

La Commissione, di cui al precedente punto, ha a propria disposizione per ciascun candidato un punteggio massimo complessivo di 120 (centoventi) punti, da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:

a) minor fatturato complessivo della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni fino a punti 40 (quaranta);

b) minore distanza dall'ubicazione della farmacia più vicina, purché ricompresa nell'ambito comunale, valutabile in base alla distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale più breve: fino a punti 20 (venti);

c) maggior numero di anni di attività della farmacia nella sede dell'ambito territoriale in cui è gestita all'atto della domanda: fino a punti 20 (venti);

d) decentramento della popolazione nella zona nell'ultimo quinquennio con un minimo del 5% fino a punti 40 (quaranta).

La Commissione, verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui alle precedenti lettere a) b) c) d), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.

In caso di parità di punteggio la priorità verrà data al destinatario di un provvedimento di sfratto esecutivo ex art. 35 della [legge 23 maggio 1950, n. 253](#).

Agli altri candidati sono assegnati, a scalare, tanti punti in meno rispetto al primo classificato, quanti risultino da quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero dei candidati.

Sulla base della graduatoria definitiva la Giunta regionale delibera l'assegnazione della sede farmaceutica al candidato risultato vincitore.

La Giunta regionale provvederà da ultimo ad approvare la modificazione territoriale delle sedi farmaceutiche determinatasi a seguito del trasferimento per decentramento delle farmacie.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Abruzzo.